



## TRIBUNALE DI TRANI

*Xxx/XVIII R.G.*

*Il Giudice*

Rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni.

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di riaprire l'istruttoria onde verificare la concreta possibilità di un bonario componimento della lite;

premesso che gli attori hanno proposto l'azione di restituzione del bene immobile ad uso garage sito in Lione alla via Radio n. 4 nei confronti di DIOCLEZIANO e AGRIPPINA;

premesso, altresì, che questi ultimi hanno dedotto di possedere il detto immobile in ragione di un contratto di compravendita “verbale” e mai trascritto stipulato con gli attori sin dal IX;

rilevato che ai sensi dell'art. 1350 n. 1 c.c. sono soggetti alla forma scritta, a pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

rilevato, infine, che gli stessi convenuti hanno riconosciuto di aver effettuato lavori di modifica dell'immobile;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.

riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

**p.q.m.**

formula alle parti la seguente proposta:

i convenuti restituiranno agli attori il locale ad uso garage sito in Lione alla via Radio n. 4, compiendo le opere necessarie al fine di ripristinare lo *status quo ante* e rimborsando agli attori le spese di lite che, a soli fini conciliativi, si quantificano in € 178,00 per spese borsuali, € 1.928,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cap.

Fissa l'udienza del XIX.VII.XXVIII per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Si comunichi.

Trani, XX.V.XXVIII

Il Giudice  
LLLLLL